

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16
Legge di stabilità 2024
Articolo 6

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni aventi sede legale o operativa, da almeno dieci anni, in Comuni della Regione con almeno 30.000 abitanti, che si occupano di ricerche di storia contemporanea e che detengano archivi e documenti, in gran parte originali, relativi al periodo della seconda guerra mondiale, un contributo straordinario per l'anno 2024 per la realizzazione di progetti di digitalizzazione e catalogazione.

101. La domanda di contributo di cui al comma 100 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di beni culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

102. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 100, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

103. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 20.000 euro. Sono ammissibili a contributo le spese univocamente riferibili al progetto illustrato nella domanda di contributo sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

104. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente richiedente. La spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al comma 100 è rendicontata, a pena di rideterminazione, per un importo almeno pari al contributo concesso.

105. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.